



Scambio di note dell'(Datum)

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n 604/2013

(Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac)

Entrato in vigore il ...

Traduzione¹

Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, (Datum)

Commissione europea
Segretariato generale
SG.B.2

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 17 maggio 2024, emessa in virtù dell'articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004², relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

« Ho il piacere di notificare [...]

il “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013” [AMMR] [...] »³

¹ Dal testo originale inglese.

² RS **0.142.392.68**

³ Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.05.2024.

Il Regolamento è stato notificato alla Svizzera con lettera Ref. Ares(2024)3583937 del 17 maggio 2024.

Conformemente all'articolo 4 paragrafi 2 e 3 dell'Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica della Commissione. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 4 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all'articolo 4 paragrafo 5 dell'Accordo di associazione, la notifica della Commissione del 17 maggio 2024 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell'Accordo di associazione.

Alla data di entrata in vigore del presente accordo, lo scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale sarà estinto.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.